

Paolo Passaniti

Riflessioni sul senso storico della mezzadria. La versione toscana di un contratto particolare

SOMMARIO: 1. Premessa. “Il contratto di mezzadria non è un contratto come tutti gli altri” - 2. La mezzadria come affitto e come società - 3. La mezzadria come contratto di lavoro (agricolo) - 4. La mezzadria come lavoro familiare - 5. La mezzadria come famiglia colonica - 6. La mezzadria (finalmente) come schema associativo connesso allo svolgimento dell'impresa agricola - 7. La fine della mezzadria come fine della civiltà giuridica contadina

ABSTRACT: This paper focuses on the sharecropping with a particular reference to Tuscany. In this geographical area, sharecropping has represented both a type of contract and a lifestyle, as an agricultural labor-system based on a “property-family-work” model. This model can be explained from an interdisciplinary point of view, through social history of the families and the agricultural law. Therefore, the aim of this article is to examine the multiple meanings of sharecropping, in order to define its legal essence, which is in an apparently immutable but constant evolution process, in relation to social and legal dynamics.

KEY WORDS: sharecropping- social history- agricultural law

1. Premessa. “Il contratto di mezzadria non è un contratto come tutti gli altri”

Il presente contributo affronta l'epilogo storico di un contratto che ha rappresentato – almeno in Toscana – un vero e proprio sistema sociale, proponendo i significati che la mezzadria, le mezzadrie hanno conservato in tutta la loro grande traversata storica che, partita dal medioevo¹, si arresta nella seconda metà del secolo scorso. L'arco temporale di questo tramonto, che coincide con il tardivo processo di completa industrializzazione, è scandito dalle leggi 756 del 1964 e 203 del 1982²: dal divieto di stipulazione di nuovi contratti alla riconduzione delle persistenze residuali nell'affitto.

Un sistema sociale crolla ben prima del passaggio legislativo che ne registra il tramonto in un tracciato che conduce all'abrogazione. Il sistema sociale mezzadriale, annientato dalla modernità, richiama cause e concause di vario tipo che, rielaborate dalla storia e dal diritto³, producono effetti disparati ormai lontani dalla matrice

¹ Cfr. G. Pinto-P. Pirillo (curr.), *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I, Contado di Siena, sec. XIII-1348; II, O. Muzzi-M.D. Nenci (curr.), *Contado di Firenze, secolo XIII*; III, G. Piccinni (cur.), *Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510*, Firenze 1987-1988-1990.

² Sulla memoria storica “trent'anni dopo la fine della mezzadria” si veda G. Biagioli, *Mezzadria, métayage, masoveria. Un contratto di colonia parziaria e le sue interpretazioni tra Italia, Francia e Catalogna*, in “Proposte e ricerche. Economia e società nella storia dell'Italia centrale”, XXXVI (2013), pp. 5 ss.; M. Moroni, *La mezzadria trent'anni dopo la legge del 1982*, ivi, pp. 30 ss.; C. Pongetti, *Intorno al paesaggio. Una verifica della trasformazione post-mezzadriale*, ivi, pp. 54 ss.; P. Clemente, *Enigmatica mezzadria. Una testimonianza*, ivi, pp. 85 ss.; A. Tappi, *La terra è troppo bassa. La fine della mezzadria nella provincia di Perugia*, ivi, pp. 104 ss.; F. Sotte, *Scenari evolutivi del concetto di ruralità*, ivi, pp. 122 ss.

³ Una recente ricerca di M. Ascheri-A. Dani, *La mezzadria nelle terre di Siena e di Grosseto dal medioevo all'età contemporanea*, Siena 2011 (M. Ascheri, *La mezzadria tra città e campagna nella Storia di Siena*, ivi, pp.

contadina e che pure trovano un senso ancora in quell'origine.

La fine della mezzadria è ormai storia, una storia che consente di vedere i molteplici significati finali assunti dall'istituto sotto una prospettiva nuova. Negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, infatti, l'interesse risentiva dell'esito della plurisecolare dialettica tra classi sociali contrapposte intorno ai rapporti di produzione, che imponeva la mezzadria, appena tramontata, come grande tema interdisciplinare in cui la centralità del dato economico era illuminata dal 'giuridico'⁴. La giusta lontananza consente di cogliere aspetti istituzionali di lungo periodo della mezzadria intesa come sistema sociale e sotto-sistema giuridico, individuati alla luce della storia della post-mezzadria⁵, sviluppando gli elementi di complessità già contenuti e acquisiti in quelli che sono diventati dei veri e propri classici della storia agraria⁶, sotto una chiave di lettura di storia giuridica ambientale⁷. Una lettura che ricongiunge la storicità dell'istituto all'attualità di un diritto agrario che affronta il tema di sempre, rappresentato dai diritti connessi all'utilizzo del suolo, rispetto alle grandi domande aperte dall'ecologia⁸, di cui l'agricoltura costituisce una delle risposte non meno importanti, alla luce dell'evidente questione alimentare ormai vista su scala globale.

Tra storia sociale e diritto agrario, e quindi tra la storia vista attraverso il diritto e viceversa, onde cogliere l'essenza storica del diritto, occorre partire dal fatto che, come ha osservato Mario Sbriccoli,

il contratto di mezzadria non è un contratto come tutti gli altri. In primo luogo esso costituisce uno status nei confronti del mezzadro a differenza di qualsiasi altro contratto che invece instaura semplicemente un rapporto obbligazionario; esso crea e mantiene in vita un intero cetto, una fascia sociale di lunga durata storica; determina l'esistenza di un segmento importante della struttura. [...] Il contratto determina, fra gli altri obblighi, quello di una non scritta soggezione, producendo una gerarchia reale tra proprietario e mezzadro ed inducendo di conseguenza, all'interno stesso della famiglia mezzadrile un rapporto gerarchico molto più forte e formalizzato di quello che normalmente esiste (ed è compatibile" nella famiglia 'civile'. [...] Il contratto produce anche limitazioni reali e

9-55; A. Dani, *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo Medioevo ed età moderna*, ivi, pp. 63-104) offre un'analisi storico-giuridica della mezzadria come sistema sociale in tutta la sua traiettoria storica, in grado di delineare una riflessione complessiva in cui l'elemento locale non costituisce una limitazione, ma uno sguardo concreto in grado di spiegare il discorso generale.

⁴ Cfr. G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino 1974, che riesce a offrire un'analisi di lungo periodo in cui le dinamiche di classe e i rapporti di produzione sono considerati attraverso la contrattualità che costituisce il filo visibile di quelle dinamiche e di quei rapporti.

⁵ Una storia fatta non solo di fughe ma anche di flussi migratori in entrata. Si veda B. Meloni, *Migrazione dei sardi nei poderi mezzadrili della Toscana*, Siena 2004.

⁶ Basti pensare ancora a G. Giorgetti, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma 1977, pp. 263 ss. che affronta il nodo della persistenza della mezzadria in Toscana con le categorie della storia economica, insistendo sempre sulla verifica tra una determinata realtà agraria e il contesto di mercato.

⁷ La storia del paesaggio agrario di Sereni, pubblicata nel 1961, e ancora recentemente ristampata, nell'intreccio tra dati e immagini, tra pittura ed economia, appare un'opera di grandissima attualità che non sente i cinquant'anni, per aver tracciato una linea di lettura che già si poneva in un discorso di lungo periodo oltre la fine della civiltà contadina, guardando in maniera precoce alle tracce visive, alle impronte plurisecolari (E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Roma-Bari 1961, rist. 2012).

⁸ Sulla proiezione ambientalista del diritto agrario cfr. *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, II, *Il diritto agrario ambientale*, Torino 2011, pp. 175-215.

personali, di fatto e molto rigide. Basta leggere un libretto colonico, o qualsiasi vecchio contratto di mezzadria, scegliendo possibilmente tra quelli non predisposti a stampa. Il mezzadro deve “fare”, “apparire”, “andare”, essere disponibile per prestazioni del tutto extracontrattuali; la soggezione che finisce per legarlo al padrone consente a quest’ultimo di intervenire pesantemente nella sua vita privata, nella direzione della sua famiglia, nelle decisioni in ordine al futuro suo e dei suoi⁹.

La sensibilità storica di Sbriccoli consente di comprendere i tanti significati che ha assunto la mezzadria intesa appunto come mentalità psico-contrattuale, in cui obbligazione fa rima con soggezione, come forma familiare e status di cittadinanza¹⁰ e persino come modo di costruzione del paesaggio. Significati che possono essere riassunti nell’ordine sociale che tra città e campagna si crea attraverso la mezzadria¹¹, che nella forma classica toscana orienta anche i flussi demografici, visto che si fonda sul potere che comprende la casa colonica, sede della famiglia coltivatrice. Senza la casa colonica il potere sarebbe un fondo qualsiasi, così come, del resto, senza il potere la casa sarebbe un semplice edificio in contesto rurale: “dove c’è potere c’è mezzadria, dove il potere manca c’è colonia parziaria”¹².

La mezzadria dunque come simbolo di una civiltà contadina che non c’è più, in grado tuttavia di sopravvivere come persistenza culturale nelle pieghe del presente giuridico e sociale. La memoria è sempre condizionata dal momento del rilevamento, costituito dal presente che ne determina l’ampiezza problematica e la forma concettuale. La giusta distanza cronologica dai conflitti ideologici e sociali alla base della fine della mezzadria permette di recuperare la cultura giuridica espressa da un modo di lavorare la terra, che è anche un modo di stare nella società, in cui l’autonomia nella vita pubblica è pagata con la soggezione al padrone, vincolante e limitante molto di più di una clausola contrattuale¹³. In questo senso si può parlare di civiltà o cultura contadina¹⁴, senza per questo tratteggiare il rassicurante, quanto

⁹ M. Sbriccoli, *Il furto campestre nell’Italia mezzadrile. Un’interpretazione*, in “Annali dell’Istituto ‘A. Cervi’”, II (1980), pp. 371-378, poi in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, t. I, *Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, pp. 419-426, da cui si cita (ivi, pp. 422-423).

¹⁰ Basti pensare che il mezzadro conseguiva il diritto di elettorato politico nel caso in cui il fondo era soggetto a un’imposta non inferiore a lire ottanta ai sensi del testo unico del 1895 (quindici per l’elettorato amministrativo come stabilito dal testo unico del 1898). Cfr. G. Piola, *Mezzadria, masseria o colonia*, in *Digesto italiano*, XV, pt. II, Torino 1894-1911, p. 88.

¹¹ “La mezzadria non è stato solo un istituto giuridico ed economico. Quanto meno nella storia senese essa acquisì nel tempo uno spazio tale da assumere un rilievo ‘costituzionale’, da innervare cioè le strutture culturali profonde della città e delle ‘sue’ terre” (M. Ascheri, *La mezzadria*, cit., p. 11).

¹² E. Bassanelli, *Corso di diritto agrario*, Milano 1946, pp. 196 ss. La distinzione tra mezzadria e colonia parziaria non era semplice sotto il codice del 1865, in una disciplina dedicata a mezzadria o colonia o masseria, in cui ciascun termine diventava sinonimo regionale degli altri due. Maggiore chiarezza sopraggiunge con il codice vigente ex art. 2141. Cfr. K. Ferrari, *La mezzadria e la colonia parziaria: elementi e criteri distintivi*, in “Rivista di diritto agrario”, LVX (1965), pp. 412 ss.

¹³ Cfr. A. Dani, *Contratti agrari* cit., p. 89.

¹⁴ Termini aspramente discussi negli anni Settanta, quando l’esperienza contadina si fa storia. In particolare la civiltà contadina era rifiutata da coloro che ne intravedevano la “carica mitica” e rifiutavano “l’idea di un mondo contadino totalmente autonomo e chiuso in sé”. L’antropologo Cirese, facendo proprie queste riserve invitava a non buttare con l’acqua sporca anche il bambino, partendo dal “Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. Cfr. A.M. Cirese, *Oggetti, Segni, musei. Sulle tradizioni contadine*, Torino 1977, pp. 16-17.

fasullo, quadro bucolico di un mondo privo di tensioni, lento, povero, ma in fondo buono e pacificato, isolato dalla cornice storica, perennemente immobile in un'aggraziata povertà. La storia della mezzadria contiene dentro tante cose, spesso di segno non univoco, che possono essere lette proprio nella tensione costante tra bisogni sociali che sono alla base dell'equilibrio, ma anche causa del suo costante traballare: l'evoluzione tecnica, l'aggiornamento del modello, i margini di garanzia minima di sostentamento, fonte di conflitti aspri e causa delle involuzioni determinate dall'arretramento di quei margini, la permanente comunicazione con il mondo operaio della città. Sono proprio le tensioni negoziali sul crinale tra la sicurezza minima e il baratro dell'indigenza a caratterizzare quel modo di vivere. Senza l'eterno confronto padrone-famiglia colonica, la mezzadria costituirebbe un semplice modo di retribuire il lavoro contadino.

La mezzadria non è un contratto come tutti gli altri, ma è anche un contratto¹⁵. Un contratto particolare che intreccia, nel modello poderale toscano, tre grandi fattori fenomenici: famiglia-lavoro-territorio. E sono proprio questi tre fattori rielaborati a fornire la giuridicità complessiva del fenomeno che non si coglierebbe in un'analisi nuda e cruda dell'istituto giuridico, da intendersi come arcaica strumentazione in grado di attivare un ingranaggio giuridico complesso. Il rudimentale vincolo, in cui l'autorità contiene la contrattualità che lega padrone e famiglia colonica, rappresentata dal "capoccia" scelto dal padrone¹⁶, è in grado di adattarsi a forme coloniali, più o meno evolute, configurando un sistema relazionale complesso che non può essere descritto lungo una linea di arretratezza che dal Medioevo arriva al Novecento inoltrato, superando l'ultima delle grandi crisi strutturali all'inizio del secolo¹⁷. Su quel sistema si innerva tutta la sperimentazione agraria, dal sistema della fattoria¹⁸ alle bonifiche leopoldine che creano interi territori neo-mezzadrili.

Conservazione sociale e sperimentazione tecnico-economica è il binomio che accompagna il lungo viaggio storico della mezzadria¹⁹. Nella conservazione sociale si nasconde il persistente servilismo - immortalato nelle prestazioni accessorie di pollame e prosciutti e persino del bucato nella casa padronale, che arriva sino al Novecento²⁰ - ma nella sperimentazione, che evolve il microcosmo poderale, si intravedono i contorni nitidi dell'azienda agricola²¹. Per la Toscana ottocentesca, la storia della

¹⁵ Un "contratto che non separa, avvenuto l'accordo, le due parti, ma anzi le impegna continuamente, e non solo le due persone ma, tacitamente, articolandosi come in società concentriche, impegna lavoro e responsabilità, di fatto se non di diritto, di tutta una famiglia coltivatrice di fronte alla responsabilità di un locatore e della sua famiglia" (I. Imberciadori, *Mezzadria classica toscana*, Firenze 1951, p. 47).

¹⁶ G. Piola, *Mezzadria*, cit., p. 73.

¹⁷ Per capire la portata di questa crisi che scuote per la prima volta equilibri millenari nella mezzadria toscana, si veda A. Cardini (cur.), *Il suono della "lumaca". I mezzadri nel primo Novecento*, Manduria-Bari-Roma 2004.

¹⁸ Sul sistema della fattoria e sulla necessità di una spiegazione della longevità della mezzadria attraverso "studi di microstoria aziendale" cfr. Z. Ciuffoletti, *Il sistema di fattoria in Toscana*, Firenze 1986, p. 20.

¹⁹ Cfr. *Il contratto di mezzadria* I, II, III, cit.

²⁰ G. Piola, *Mezzadria*, cit., p. 73.

²¹ "La mezzadria, nella sua forma più diffusa, [...] implica il podere, affidato a una famiglia colonica: implica dunque la piccola azienda" (A. Serpieri, *La mezzadria nella presente economia agraria*, relazione tenuta al Congresso agrario nazionale di Faenza-Rimini (29 agosto-5 settembre 1908), in "Bollettino

mezzadria²² significa tante cose, talvolta contraddittorie, almeno in apparenza: lo sviluppo dell'impresa agraria²³, il capitalismo nelle campagne²⁴ che ideologizza la contrapposizione tra proprietà e lavoro in maniera complessa, per la persistente sfasatura tra l'elemento economico-giuridico e quello morale e sociale in grado di esprimere un bisogno di eguaglianza ancora mortificato.

La storicità della mezzadria italiana di stampo toscano si intreccia con i mutamenti della famiglia e del lavoro e con le trasformazioni della proprietà che diventa territorio, impresa e alla fine persino paesaggio. Alla base di questa chiave interpretativa vi è la consapevolezza che il contratto di mezzadria contenga tante mezzadrie, tutte eguali e tutte diverse, a vari livelli geografici, storici e giuridici che possono coesistere dentro un distretto rurale e ritrovarsi – con un senso sociale e, alla fine, giuridico differente – ben oltre i confini di una regione, di uno Stato e persino di un continente²⁵. Il quadro complessivo, che finisce per coincidere con l'essenza giuridica, può essere ricomposto solo nell'osservazione dei singoli frammenti che lo compongono, evitando tuttavia di identificare il quadro con il frammento, lo scenario globale con la rappresentazione locale per quanto significativa²⁶.

Il livellamento è costituito proprio dal congegno giuridico, mentre le differenze, le gradazioni dipendono dalla realtà geo-storica che si manifesta attraverso la “moralità” e la “convenienza economica”²⁷. Le tante mezzadrie si intravedono già sotto la superficie del Codice civile del 1865 e nell'analisi dottrinale attenta a spiegare un fenomeno irriducibile alla dimensione statutale del diritto codificato²⁸.

Il discorso giuridico sulla mezzadria toscana evoca anche passaggi importanti della storia del diritto agrario tra Otto e Novecento. Un diritto questo dalle radici toscane, ancorché ovviamente non soltanto toscane, che possiamo definire il più toscano dei diritti per una consolidata attenzione allo studio economico-giuridico del territorio,

della Società degli agricoltori italiani”, XIII (1908), 22, citazione tratta dall'estratto, Roma 1908, p. 3). Del resto la definizione di podere coincide con la nozione di azienda: “ossia del complesso di quei terreni e di quelle cose, che debbono costituire l'oggetto cui la contrattazione si estende e su cui il lavoro della famiglia deve esplicarsi” (P.F. Serragli, *Un contratto agrario (la mezzadria toscana)*, Firenze 1908, pp. 34-35).

²² C. Pazzagli, *L'agricoltura toscana nella prima metà dell'800. Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili*, Firenze 1973; Id., *La terra delle città. Le campagne toscane dell'Ottocento*, Firenze 1992.

²³ G. Biagioli, *Il modello del proprietario imprenditore nella Toscana dell'Ottocento. Bettino Ricasoli. Il patrimonio, le fattorie*, Firenze 2000.

²⁴ E. Sereni, *Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)*, Torino 1968.

²⁵ A titolo esemplificativo, sull'esperienza americana in tema di sharecropping si veda D. Viti, *Il contratto di sharecropping tra arcaicità ed economia post-industriale*, in L. Petrelli (cur.), *Cooperazione, conflitti e interventi pubblici, con riguardo ai fattori produttivi e alla gestione del territorio*. Atti del convegno IDAIC nel 40° anniversario della morte di Emilio Betti, Ascoli Piceno, 10-11 ottobre 2008, Milano 2009, pp. 307 ss.

²⁶ Un significativo tentativo di compiere un salto in avanti, allargando il discorso mezzadrile a una cornice più ampia di quella nazionale e regionale è compiuto dagli atti di un recente convegno pisano: G. Biagioli-R. Pazzagli (curr.), *Mezzadri e mezzadrie tra Toscana e Mediterraneo. Una prospettiva storica*, Pisa 2013.

²⁷ G. Piola, *Mezzadria*, cit., p. 87.

²⁸ “La mezzadria è tale rapporto morale e economico che sfugge alle regole generali; è quale le condizioni locali l'hanno plasmata” (*ibid.*, p. 87).

dalle riforme leopoldine sino al dibattito dottrinale novecentesco²⁹.

2. La mezzadria come affitto e come società

Il lunghissimo periodo storico della mezzadria è caratterizzato dall'alternativa tra l'elemento personale e quello oggettuale, in termini di essenza giuridica. Persone e – quindi – famiglie al lavoro, da una parte, la proprietà intesa sotto un profilo gestionale, dall'altra.

L'alternativa ha naturalmente assunto contenuti diversi, ma senza mai perdere la sua identità. L'elemento personale contiene al suo interno due visioni, quella societaria e quella lavoristica. Proprietà, lavoro³⁰ e società, intesa come coniugazione dei primi due termini, sono le parole chiave della storia giuridica della mezzadria. La dimensione societaria può essere vista in contrasto alla mezzadria come investimento proprietario e alla mezzadria come lavoro familiare. Tuttavia, questi due significati, a ben vedere, non sono altro che la visione della mezzadria da entrambi i lati di osservazione, quello padronale e quello contadino.

Sin dalle origini medievali³¹, il profilo societario ha consentito di non assimilare la mezzadria a quello che oggi definiremmo un affitto di azienda, oppure a una forma complessa di retribuzione lavorativa. Nella trama storica ferma alla visione di Bartolo³², infatti, l'occhio coglie non tanto il rapporto superficiale tra proprietario e utilizzatore del fondo, quanto il fatto giuridico che consente all'utilizzatore di stipulare³³. Un fatto giuridico che attiene al vincolo che si crea intorno al godimento di un terreno, partendo da una matrice familiare più ampia rispetto a quella fondata sul vincolo di sangue³⁴. L'elemento societario, declinato già sulla famiglia coltivatrice,

²⁹ Proprio a Firenze, in occasione del 1° congresso nazionale di diritto agrario del 1935, il presidente dell'accademia dei Georgofili, Arrigo Serpieri, afferma: "Qui, in Toscana – e particolarmente nella nostra accademia – è secolare la tradizione di questi studi: qui ebbero culla e appassionato amore istituti economici e giuridici di grandissimo rilievo per la vita rurale (basti ricordare la mezzadria e il sistema livellare leopoldino): qui è sorta, con mezzi esclusivamente forniti da Enti locali, la seconda cattedra ufficiale – dopo quella di Roma – di diritto agrario: qui è nata e vive, per la fede e il sacrificio di un uomo, la *Rivista di diritto agrario*" (*Atti del primo congresso nazionale di diritto agrario*, tenuto in Firenze nei giorni 21, 22 e 23 Ottobre 1935, Firenze 1935, p. 22). Sempre Firenze sarà la sede del primo convegno internazionale. Cfr. G. Bolla (cur.), *Atti del primo convegno internazionale di diritto agrario*, Firenze, 28 marzo – 2 aprile 1954, Milano 1954.

³⁰ Si veda E. Bassanelli, *Il lavoro come fonte di proprietà della terra*, in *Atti del primo congresso*, cit., pp. 599-620; N. Giudiceandrea, *Il lavoro come pretesa fonte di proprietà della terra*, in "Giurisprudenza italiana", CVI (1954), IV, coll. 97-106.

³¹ P. Cammarosano, *Le campagne nell'età comunale*, Torino 1974, p. 156.

³² Richiamata da G. Piola, *Mezzadria*, cit.; R. Cognetti de Martiis, *La mezzadria e la riforma del diritto privato*, in "Rivista di diritto agrario", II (1923), p. 275.

³³ "Nell'idea di Bartolo la colonia parziaria poteva coinvolgere anche più nuclei familiari di fratelli conviventi sullo stesso podere. La loro responsabilità solidale rispetto al padrone offriva al giurista l'opportunità per definire i termini della ripartizione dei frutti, dei capitali e delle responsabilità anche tra i nuclei che componevano la famiglia contadina, in rapporto cioè alle braccia messe a disposizione della società" (G. Piccinni, *Mezzadria e potere politico. Suggestioni dell'età moderna e contemporanea e realtà medievale*, in "Studi storici", XLVI (2005), p. 925).

³⁴ Sull'impostazione bartoliana si veda L. Barassi, *Mezzadria*, cit., p. 546, e soprattutto I. Imberciadori, *Mezzadria*, cit., pp. 69-73.

attrae l'intero rapporto in una prospettiva associativa, almeno nel ricorso di lunghissimo periodo alla formula bartoliana e, con varie approssimazioni e progressive stratificazioni, alla sottesa tradizione giuridica³⁵.

Questa dimensione di *societas* è superata nei codici della proprietà, a partire dal *Code civil* per arrivare al codice italiano, passando per quelli preunitari, con la significativa eccezione parmense³⁶ considerata come una testimonianza viva della tradizione giuridica italiana³⁷. La proprietà assolutizzata attrae e rielabora i rapporti agrari, rendendoli conformi al registro della gestione non dei frutti della terra, ma della terra stessa³⁸.

Tutto diventa proprietà persino il lavoro o qualcosa di assimilabile al diritto di proprietà, come la locazione d'opera. Nel codice civile del 1865 i rapporti agrari sono inseriti nel titolo IX del contratto di locazione, contenuto nel libro III *Dei modi di acquisto e trasmissione di proprietà e diritti su cose*³⁹, in teorica vicinanza con il lavoro classificato nell'ambito della locazione delle opere. Il rapporto mezzadrile, qualificato come locazione di cose, lo ritroviamo poco dopo. Un rapporto che nazionalizza nel segno di un comune linguaggio giuridico, più che di un'effettiva omogenea regolazione⁴⁰, lo schema contrattuale che assorbe il particolarismo delle tante Italie

³⁵ “Il concetto delle mezzadrie come società lo troviamo ribadito in molte esplicite norme statutarie, tardo prodotto medievale dell'impostazione teorica elaborata dal diritto romano in base alla quale tutte le locazioni parziarie, modello contrattuale così diffuso nelle campagne italiane, andavano considerate alla stregua non di un affitto bensì di un rapporto di società tra lavoratore e padrone”(G. Piccinni, *Mezzadria*, cit., p. 925).

³⁶ Occorre naturalmente ricordare il codice austriaco che per il Lombardo-Veneto costituisce l'esperienza civilistica preunitaria, dove tutto il rapporto rimane in bilico tra affitto e società. La colonia è una particolare locazione che necessita dei principi della società. Il paragrafo 1103 stabilisce che se il proprietario dà in affitto il suo fondo colla condizione che il conduttore lo coltivi, e dia al locatore una parte di frutti determinata in relazione a tutte le rendite, per esempio, il terzo, o la metà, non esiste il contratto di locazione e conduzione, ma di società, e si regola coi principi per quest'ultima stabiliti. Per un quadro sintetico cfr. A. Carrozza, *Mezzadria*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVI, Milano 1976, p. 198.

³⁷ Nel codice del 1820, la mezzadria come società d'industria è definita come “un contratto di società fra il padrone e il contadino, in cui il primo pone per capitale il fondo e il secondo l'opera, l'industria e gli strumenti necessari alla coltivazione del fondo stesso, all'oggetto di dividerne i frutti”. Cfr. R. Cognetti de Martiis, *La mezzadria*, cit., p. 276.

³⁸ “È stata la influenza dell'assolutismo ad incapsulare a poco a poco, nell'involucro del contratto di locazione, la vecchia mezzadria paesana, rompendo l'equilibrio economico e giuridico fra la posizione del padrone e quella del mezzadro a scapito di quest'ultimo” (*ibid.*, p. 276).

³⁹ Sui contratti agrari e l'agricoltura nel codice civile del 1865 e sul successivo dibattito sulle riforme si vedano almeno: M. Giorgianni, *Il diritto agrario tra il passato e l'avvenire*, in “Rivista di diritto agrario”, XLIII (1964), 1, pp. 27-31; C. Lazzara, *Orientamenti di politica legislativa in agricoltura nel 1865*, in “Rivista di diritto agrario”, XLIX (1970), 1, pp. 423-445; C. Romeo, *Patti agrari e diritto del lavoro*, Napoli 1981, pp. 49-52; A.G. Zorzi Giustiniani, *Il problema storico dei patti agrari alla luce della Costituzione repubblicana*, in *Scritti in onore di Egidio Tosatto*, II, *Libertà e autonomie nella costituzione*, Milano 1982, pp. 691-698; E. Capizzano, *Agricoltura diritto agrario società*, Padova 1991, pp. 57-65; M. Giuffrida, *I Contratti agrari tra inderogabilità delle norme ed autonomia privata*, Milano 1996, pp. 9-15; A. Palazzo, *I patti di Corleone e le origini della contrattazione collettiva in agricoltura*, in *Scritti in onore di Emilio Romagnoli, Agricoltura e diritto*, I, Milano 2000, pp. 175-191; A. Zimatore, *Profili storici del dibattito sui contratti agrari alla fine dell'Ottocento*, *ivi*, pp. 193-203.

⁴⁰ Si veda N. Irti, *Vicenda storica ed autonomia giuridica del contratto di mezzadria*, in “Rivista di diritto agrario”, LV (1976), I, p. 144.

agricole che riaffiora nei costanti rimandi alle consuetudini.

Il legislatore codifica una ristretta gamma di norme comuni tenendo conto delle varie esperienze mezzadrili esistenti nel paese, non potendo e non volendo stravolgere gli assetti agrari esistenti, limitandosi tuttavia a una lettura giuridica di quegli assetti di gran lunga più vicina alla realtà Settentrionale dell'affitto che non a quella dell'Italia centrale. Si crea così un doppio livello giuridico: il Codice civile che ignora il senso della "mezzeria" toscana, che anche nel linguaggio corrente rimanda a 'un fare a metà', e dunque a una società ancorché sbilanciata nei bisogni, con un socio che investe sul lavoro dell'altro, una società tra un investitore e un coltivatore sempre più lavoratore e sempre meno gestore, ma pur sempre una società, e un canale di consuetudini che regolano il rapporto nel suo divenire. In Toscana, il senso giuridico della mezzeria si ritrova nelle consuetudini e in significativi interventi legislativi⁴¹.

Le consuetudini non devono far pensare a un mondo immobile che si trascina per inerzia sino all'Unità. Come si diceva poc'anzi, infatti, dalla fine del Settecento "il mezzadro toscano, come quello emiliano, si andava avvicinando alla figura del proletario, con la perdita di una prerogativa di importanza essenziale nel produttore indipendente: quella della gestione autonoma delle terre affidategli"⁴². L'elemento del lavoro, sempre meno arricchito da quello della gestione, si afferma sempre più nella sua cruda essenzialità, almeno nel sistema della fattoria in cui la lontananza fisica del padrone è surrogata dall'interposizione del fattore. La ricca letteratura contrattualistica dell'Ottocento è il segnale di un mutamento in atto che richiede una confezione formale per l'avvio del rapporto prima non necessaria. Un mutamento nel segno della continuità⁴³ che implica maggiore dipendenza e maggiore contrattualità.

Inserita in quella che già appare una moderna azienda agricola, la mezzadria rimane una società, in cui cambia tuttavia l'oggetto del conferimento: sempre più lavoro e sempre meno gestione. Tutto questo non fa della mezzadria toscana ottocentesca un affitto: vi è sempre l'alternativa giuridicamente modificata tra uno schema associativo classico e un aggressivo contratto di lavoro complesso per le sue persistenti connotazioni associative e per la sua irriducibilità alla categoria di una individualistica locazione d'opera.

Tuttavia, per la scienza giuridica postunitaria esiste soltanto il Codice civile che non contempla specialità giuridiche regionali⁴⁴. E Codice civile alla mano appare logico, se

⁴¹ Basti pensare alla questione cruciale delle disdette, risolta con il diritto del proprietario al licenziamento in tronco per giusta causa. Cfr. M. Mirri, *Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento*, in "Annali Feltrinelli", II, Milano 1960, pp. 496-500; G. Biagioli, *I problemi dell'economia toscana*, cit., p. 92.

⁴² G. Biagioli, *I problemi dell'economia*, cit., p. 89.

⁴³ Tra la metà del Settecento e la prima metà del secolo successivo nella pianura padana avviene il passaggio "dal potere mezzadrile alla grande affittanza capitalistica" con "uno sviluppo capitalistico" per "una via "all'italiana": non, cioè attraverso un processo rivoluzionario, che abbia liberato il capitalismo agrario e le sue forze produttive dal peso e dall'impaccio dei rapporti di proprietà feudali, ma attraverso l'innesto, proprio, dei nuovi rapporti capitalistici sul vecchio tronco signorile stesso" (E. Sereni, *Paesaggio*, cit., pp. 336-337).

⁴⁴ "Il contratto, di regola verbale [...] fu (com'è noto) dall'art. 1647 del nostro codice civile posto sotto le disposizioni della locazione di cose, ed in specie dei fondi rustici, ma indubbiamente per molte ragioni si ricongiunge alle norme di una vera e propria società, e, in grandissima parte si uniforma più alle consuetudini tramandate attraverso i provvedimenti di P. Leopoldo, che non alle disposizioni del

non necessario, riportare il rapporto mezzadrile nello stampo di una forma di affitto⁴⁵.

Le norme sulla mezzadria sono concepite formalmente quali “modificazioni” alla disciplina sull’affitto dei fondi rustici⁴⁶. Su questa disciplina già in qualche modo punitiva per l’affittuario, come si è visto poc’anzi, si innestano altre norme che specificano altri comportamenti vietati al mezzadro che si aggiungono a quelli vietati all’affittuario. Il mezzadro-colono⁴⁷ non può sublocare, vendere fieno e paglia ovvero raccogliere il grano o vendemmiare senza consenso del locatore.

Vi è tutta un’alternanza di norme precise sino all’eccesso sul taglio dei boschi e la potatura, e norme che richiamano la consuetudine tenendo fuori dall’orbita del codice i diritti e gli obblighi. Estrema cura nel dettaglio sarebbe lecito attendersi anche con riferimento alla durata della colonia. Invece l’art. 1651 prevede semplicemente che “la colonia, in qualunque modo sia fatta, non cessa mai di diritto; ma il locatore deve dare o il colono pretendere licenza entro il tempo fissato dalla consuetudine”. Una stabilità⁴⁸ agganciata dunque a un presupposto procedurale, peraltro non ancorato a oggettivi criteri predeterminati. La consuetudine modera il rapporto di mercato nell’immediato, ma è dallo stesso aggiornata sul lungo periodo, creando quindi molte aspettative e poche certezze.

L’art. 1654 c.c. stabilisce una sorta di spartiacque tra la normativa sempre applicabile al rapporto mezzadrile (artt. 1647-1653) e la disciplina residuale, ex artt. 1655-1664 c.c., azionabile, in virtù del collegamento normativo previsto appunto all’art. 1654 c.c.⁴⁹, soltanto in mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse. Si tratta, dunque, di una normativa fondamentalmente elastica in cui il proprietario,

diritto scritto” (M.A. Martini, *La mezzadria toscana nel momento presente*, Firenze 1910, p. 7).

⁴⁵ “Il legislatore lo considera quale contratto di locazione di cose e non già di opere, quantunque il colono presti l’opera propria nella coltivazione del fondo, essendo che egli vuole applicate le regole relative alla locazione delle cose, non già le regole concernenti le locazioni di opere” (F. Ricci, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, VIII, Torino 1885, p. 490). Del resto, “non è da noi il sostenere che il contratto è della classe delle società, quando il legislatore vi dice imperiosamente, è una locazione”. La realtà del codice è l’unica realtà possibile: “ Il proprietario non *conduce l’opera* del mezzaiolo, affinché si presti a coltivare i suoi fondi. No. Egli loca i suoi fondi al mezzaiolo, al quale in sostanza, come ad ogni altro locatore di fondi rustici, devolvono i frutti” (L. Borsari, *Commentario del codice civile italiano*, IV, Torino 1878, p. 830).

⁴⁶ La sfasatura tra codice e realtà agraria non sfugge a Sidney Sonnino, secondo cui “fu grave torto del nostro Legislatore di aver preso per tipo di colonia quella forma che è praticata in Piemonte e Lombardia, e che più s’informa al concetto di vero e proprio fitto che a quello di mezzadria, ossia di società. Negli articoli del Codice si parla sempre di locatore e di conduttore; si applicano in generale alla colonia le regole della locazione, e in particolare quelle della locazione di fondi rustici (art. 1647) [...]. Orbene, tutte queste disposizioni non solo non rispondono alle consuetudini locali della più gran parte d’Italia, ma nemmeno a quelle principali dell’Italia centrale, dove la mezzadria è meglio riuscita sotto ogni riguardo” (S. Sonnino, *I contadini in Sicilia*, Firenze 1877, pp. 321-322).

⁴⁷ La Cassazione torinese distingueva la mezzadria connotata dalla divisione a metà, dalla colonia caratterizzata da diversa distribuzione (Cass. Torino 25-1-1882, Tavelli c. Pielta, in “Giurisprudenza italiana”, 1882, I, 104).

⁴⁸ In un manuale per gli istituti tecnici, il contratto di mezzadria è definito come un contratto “in istato di permanenza”, sempre “continuativo” (A. Rabbeno, *Corso di legislazione rurale*, Napoli 1873, p. 385).

⁴⁹ Art. 1654 c.c.: “In tutto ciò che non è regolato dalle disposizioni precedenti o da convenzioni espresse, si osservano nel contratto di masseria le consuetudini locali. In mancanza di consuetudini o di convenzioni espresse hanno luogo le regole seguenti”. Analoga norma all’art. 1792 era prevista nel codice Albertino del 1837.

giocando abilmente tra contratto e consuetudine, nelle larghe maglie della disciplina codicistica,⁵⁰ è in grado di dettare legge senza che il mezzadro possa far molto per ribaltare sul piano giudiziario le conseguenze dello squilibrio contrattuale. Il mezzadro non ha alcuna tutela, perché è mancante nel livello nazionale codicistico lo stesso margine su cui costruire una griglia di garanzie⁵¹, visto che la famiglia colonica rimane per lo più dietro le quinte. Senza la famiglia, il mezzadro è poco più di un lavorante ingombrante o di un inquilino intrigante. D'altra parte, si può nazionalizzare un contratto ma non un sistema familiare.

Il riferimento alle consuetudini diventa così un modo per non imporre un modello astratto, magari di estrazione piemontese, nell'Italia centrale dove persiste una mezzadria non del tutto scossa da quel processo di proletarizzazione delle campagne che nel Settecento aveva attraversato una vasta area settentrionale rendendola già marcatamente post-mezzadrile. Insomma, un codice non può tenere insieme l'impresa agricola, la mezzadria e il latifondo. Tutti elementi che costituirebbero più la certificazione di una disunità irriducibile che non la base di una regolazione. Bisogna guardare così al livello comune, colto nell'esteriorità giuridica delle forme agrarie, rimandando per l'interiorità all'effettività dei rapporti sociali⁵².

Il codice diventa una sorta di catalogo di buoni principi la cui applicazione è rimessa alla volontà delle parti e quindi ai rapporti di forza tra proprietari e contadini⁵³. La normativa generale è per lo più limitata alla qualificazione dei rapporti, secondo indici di approssimativa descrizione del tipo socio-giuridico. La derogabilità delle norme, unita al dato della genericità delle stesse, determina un assestamento della giuridicità agraria nella sfera consuetudinaria⁵⁴. L'interprete che vuole studiare in maniera attendibile il rapporto di mezzadria deve partire, prima ancora che dalla premessa storica, dalle varianti regionali⁵⁵.

Nella superficie codicistica emerge soltanto il rapporto economico alla base del godimento della terra, lasciando a un livello sotterraneo le implicazioni personali di una relazione giuridica fondata sul ruolo della famiglia colonica⁵⁶ nello svolgimento di

⁵⁰ Si vedano le considerazioni di A.G. Zorzi Giustiniani, *Il problema storico*, cit., pp. 691-692.

⁵¹ L'art. 1647 c.c. costituisce la riproduzione dell'art. 1785 del codice Albertino.

⁵² L'incidenza delle norme codicistiche sulla pratica dei rapporti agrari è del resto piuttosto bassa come dimostra la polemica di Sonnino nei confronti di E. Ercolani *Della locazione e conduzione dei fondi rustici e della società colonica secondo il disposto del patrio codice civile*, Siena 1875 pp. 134-139, il quale aveva rilevato la scarsa aderenza del comportamento degli agricoltori rispetto alla normativa codicistica. Secondo Sonnino, *I contadini*, cit., pp. 319-323 è assolutamente improponibile l'idea di imporre una regolazione generale secondo il modello codicistico agli svariati modelli agricoli dei tanto diversi distretti rurali.

⁵³ Cfr. A.G. Zorzi Giustiniani, *Il problema storico*, cit., p. 693. Sul tema specifico della derogabilità del tracciato codicistico si veda M. Giuffrida, *I contratti agrari*, cit., p. 15.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Giuseppe Piola prima di procedere all'analisi del fenomeno giuridico, si occupa in brevi paragrafi della mezzadria nelle varie dimensioni regionali, partendo dalla Toscana. Cfr. G. Piola, *Mezzadria*, cit., pp. 72 ss.

⁵⁶ "Il legislatore del 1865, avendo ignorata sotto ogni aspetto ed in ogni suo particolare istituto la famiglia rurale, non ne ha compromesso la compagine, non ne ha soffocato le iniziative, non ne ha deformato i caratteri. La famiglia rurale, sia essa famiglia colonica o comunione tacita familiare, come è rimasta sempre fuori dalla storia – essa, silenziosa artefice di storia – così è rimasta fuori dal Codice – essa, silenziosa artefice di diritto" (F. Maroi, *La famiglia rurale italiana*, in "Archivio giuridico", CXVI

un lavoro che richiede un modo d'essere, “un'ubbidienza”⁵⁷ non codificabile sotto il registro della locazione delle cose eppure essenza stessa della *natura delle cose*. Il rapporto di colonia non è una vera locazione e non è una società – anche per un dogmatico puro come Lodovico Barassi, abituato a consultare più il sapere romanistico che la contrattualistica mezzadrile – ma può essere di volta in volta anche una locazione o una società, considerando che il dato codicistico è riferito a un livello medio, costituito dal “negozio giuridico parziario”⁵⁸.

L'unico profilo di convergenza tra la mezzadria del codice, più piemontese o comunque settentrionale che toscana⁵⁹, e quella dei campi dell'Italia centrale, è rappresentata dalla precarietà del rapporto. La scadenza del contratto che incombe sul mezzadro, il momento annuale di rendiconto o di interruzione che può variare solo nella data: Sant'Andrea (30 novembre) o San Martino (12 novembre).

3. La mezzadria come contratto di lavoro (agricolo)

Nulla muta sotto un profilo giuridico che fissa l'impostazione napoleonica, imponendola come tradizione giuridica immutata e immutabile. Tutto si muove tuttavia nella società, nei rapporti economici. Per capire davvero la condizione contadina occorre sfogliare gli atti della Commissione d'inchiesta Jacini più che il Codice civile. Jacini vede la mezzadria come uno degli aspetti centrali dell'economia agraria che mal si concilia con le riforme giuridiche. In questa prospettiva, i diritti non sono adatti per i contadini, giacché “col voler garantire il diritto formale del coltivatore, la legge avrebbe per effetto di recargli un danno reale”⁶⁰. Il diritto deve regolare l'economia, ma non può certo inventarla. La mezzadria imposta per legge non è una soluzione, non è soprattutto la risposta a quelle condizioni di degrado che sono il riflesso di un'economia che non funziona⁶¹. La riforma economica renderebbe la mezzadria rigida, ostacolando così ogni margine evolutivo, ma, d'altra parte, la coltivazione promiscua, alla base della ripartizione e dell'autoconsumo familiare, potrebbe costituire una via d'uscita rispetto al secolare malessere che regna nel latifondo meridionale.

Le regole del diritto non vanno bene per le campagne, perché “non c'è niente di assoluto in agricoltura”. Per Jacini la mezzadria è un indiscutibile progresso o un evitabile regresso, in rapporto alla realtà agraria considerata: “la legge non deve imporre una via sola; la quale per avventura, potrebbe essere non la migliore in ciascun

(1936), poi in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano 1956, p. 242).

⁵⁷ Tra i tanti obblighi del colono vi erano quelli di “non frequentare bettole e ritrovi e a vivere e educare la famiglia da buoni, onesti e probi agricoltori” (citazione tratta dal libretto colonico in vigore nella fattoria di Bettolle nel 1904, pubblicato in *La real Fattoria di Bettolle*, in “Quaderni sinalunghesi”, XII (2001), pp. 57-58).

⁵⁸ L. Barassi, *Mezzadria* in *Enciclopedia giuridica italiana*, X, Milano 1904, p. 535.

⁵⁹ La dimensione giuridica della mezzadria toscana all'inizio del Novecento può essere compresa nel “capitolato normale”, il contratto tipo che può essere letto in G. Piola, *Mezzadria*, cit., pp. 74-75.

⁶⁰ S. Jacini, *I risultati dell'inchiesta agraria. Relazione pubblicata negli Atti della giunta per la Inchiesta agraria*, Torino 1976, p. 52. Si vedano le considerazioni di P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà nella coscienza giuridica postunitaria*, Milano 1987, pp. 278-294.

⁶¹ S. Jacini, *I risultati*, cit., p. 51.

caso”⁶².

A un certo punto le dinamiche del lavoro agricolo non compaiono più neanche in lontananza nello schermo codicistico e non somigliano più a quella conformazione stratificata nel corso dei secoli. Negli anni Ottanta dell'Ottocento, il primo sviluppo industriale e la crisi dell'agricoltura determinano dinamiche inedite, a cominciare dal primo pendolarismo tra campagna e fabbrica di uomini e donne. L'elemento dirompente non è tuttavia costituito dalla via di fuga offerta alle masse contadine. I contadini cambiano anche rimanendo in campagna, con l'agricoltura attraversata dallo spirito capitalistico⁶³, capace di innescare, in virtù dei progressi della tecnica, processi competitivi nella direzione aziendale⁶⁴ che comprimono la gestione del mezzadro o colono, assimilandolo a un salariato con retribuzione variabile⁶⁵.

Salta l'equilibrio alla base del sistema sociale che aveva collocato il mezzadro in una linea mediana tra la piccola proprietà e il bracciantato. Mezzadri e braccianti diventano sempre più i livelli diversi (e mutabili) di uno stesso mercato del lavoro. Per vincolo contrattuale, il mezzadro non può ambire a un livello superiore, ma è sempre esposto al rischio di una retrocessione, subendo così tutti i rischi della competizione economica, senza godere di speculari opportunità.

Il punto d'incontro tra liberismo economico ed eguaglianza formale del resto fa scivolare il rapporto mezzadrile verso una contrattualizzazione vera⁶⁶. Se prima la mezzadria presupponeva un rapporto di soggezione a monte, retribuito con una stabilità fondata sulla benevolenza, adesso le logiche della competizione economica presuppongono efficienza e omogeneità di contenuti. L'efficienza che incattivisce il rapporto e l'omogeneità che favorisce rivendicazioni compatte da parte dei mezzadri⁶⁷. Vi è anche un terzo soggetto collettivo che altera i rapporti tra padroni e mezzadri, costituito dai braccianti. Le lotte di quest'ultimi mutano il mercato e orientano le dinamiche dei vari soggetti. Basti pensare che al congresso bolognese della Federterra

⁶² Ivi, p. 52.

⁶³ Cfr. M. Mirri, *Mercato regionale e internazionale e mercato nazionale capitalistico come condizione dell'evoluzione interna della mezzadria in Toscana*, in *Agricoltura e sviluppo del capitalismo*, Roma 1970, p. 403.

⁶⁴ In maniera precoce nel capitolato generale per la conduzione a colonia compilato dall'Accademia dei ragionieri di Bologna nel 1871, all'art. 1 è previsto che “il locatore è il direttore dell'azienda agraria, e il colono è l'esecutore delle operazioni campestri, al fine della migliore produzione del fondo”. Il capitolato può essere letto in G. Piola, *Mezzadria*, cit., p. 87.

⁶⁵ E. Serpieri, *La mezzadria*, cit., p. 7, individua le due estremità della tipologia mezzadrile, da una parte la mezzadria connotata al disinteresse del proprietario per la conduzione del fondo, in modo tale che la divisione dei prodotti è equiparabile a un canone di affitto pagato in natura, dall'altra, “una mezzadria tutta diversa, la quale si congiunge coll'assunzione piena e intera per parte del proprietario della direzione del fondo [...] Il lavoratore sta di fronte al proprietario in un rapporto di subordinazione, quasi come del salariato semplice di fronte all'imprenditore: questi mezzadri, per chi guarda sotto la superficie delle cose, sono lavoratori semplici, con remunerazione variabile, dipendente dal successo della produzione”.

⁶⁶ I dati sui contratti collettivi raccolti dall'Ufficio del lavoro nei primi anni del Novecento indicano almeno un terzo di contratti riguardanti l'agricoltura su un totale di 307. I dati, pubblicati in *Atti del Consiglio Superiore del lavoro*, sessione di marzo 1905, possono essere letti in A. Galizia, *Il contratto collettivo di lavoro*, Napoli 1907 (rist. Milano 2000), pp. 19-20.

⁶⁷ Con riferimento al sistema mezzadrile toscano sulla “configurazione capitalistica del padrone” e la speculare “progressiva proletarizzazione” dei contadini cfr. G. Giorgetti, *Capitalismo e agricoltura*, cit., pp. 392-393.

del 1904, il sindacalista Angiolo Cabrini indica oltre alla “mezzadria classica”, quella di “recentissima data” e persino quella di “rappresaglia”, posta in essere dai padroni mediante la sostituzione dei braccianti con i coloni⁶⁸.

La mezzadria intesa come fonte di reddito e elemento personale dell'organizzazione aziendale è sempre più assimilabile al contratto di lavoro. Il collegamento con le rivendicazioni salariali del proletariato⁶⁹ è insomma nei fatti, con tutte le sue complicazioni.

La grande questione della riforma del contratto di lavoro parte dalla questione mezzadrile non vista dalle campagne toscane, in cui è sempre più percepita come problema, ma da quelle siciliane. Nel 1894 viene, infatti, costituita la Commissione per la riforma dei contratti agrari e del contratto di lavoro. Il riferimento al contratto di lavoro appare subito un diversivo in grado di dare un valore nazionale alla questione agraria siciliana. La commissione discute per due settimane intorno alla risposta politica al movimento dei fasci siciliani che reclama una diversa ripartizione degli utili tra contadini e proprietari, di chiaro stampo mezzadrile⁷⁰.

Finita l'emergenza, declina anche il dibattito⁷¹. Un dibattito non effimero perché fissa il problema agrario come parte della questione del contratto di lavoro⁷², vissuta e percepita quale grande riforma strutturale in chiave di modernizzazione economica e rigenerazione morale. Sul piano dell'emergenza sociale, la mezzadria costituisce una forma di lavoro particolare, in cui l'elemento della cogestione costituisce un ostacolo quasi insormontabile per concepire la tutela del lavoro allo stato puro.

Quando l'allarme destato dagli scioperi all'inizio del Novecento⁷³ impone la ricostituzione della Commissione, i termini sono ormai invertiti: il compito primario è costituito dalla riforma del contratto di lavoro, poi vengono i rapporti agrari considerati poco più di un'appendice. Del resto, la proletarizzazione del mondo contadino e la pratica del contratto collettivo, diffuso anche se non soprattutto nell'agricoltura, avvicina molto i termini della riforma.

Le norme sul contratto di lavoro sono concepite come elementi di modernizzazione in grado di rivitalizzare gli atavici ingranaggi dei rapporti agrari⁷⁴,

⁶⁸ S. Bianciardi, *Argentina Altobelli e la “buona battaglia”*, Milano 2012, p. 145.

⁶⁹ G. Giorgetti, *Contadini e proprietari*, cit., pp. 422-428.

⁷⁰ Cfr. A. Palazzo, *I patti di Corleone e le origini della contrattazione collettiva in agricoltura*, in *Scritti in onore di Emilio Romagnoli, Agricoltura e diritto*, I, Milano 2000, p. 175. L'opera citata contiene il testo integrale dei Patti di Corleone, che può leggersi anche in S.F. Romano, *Storia dei fasci siciliani*, Bari 1959, pp. 297-298.

⁷¹ Cfr. F. Coletti, *Contratti agrari e contratto di lavoro agrario in Italia*, Roma 1903, ripubblicato in Id., *Economia rurale e politica rurale in Italia*, Piacenza 1926, p. 20.

⁷² Sia consentito il rinvio a P. Passaniti, *Storia del diritto del lavoro*, I, *La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano 2006, pp. 301-315.

⁷³ Sulle agitazioni agrarie che caratterizzano il 1901 si vedano gli atti dell'inchiesta della società degli agricoltori italiani: *I recenti scioperi agrari in Italia. I loro effetti economici. Inchiesta eseguita dalla società degli agricoltori italiani*, Roma 1902.

⁷⁴ L'intero progetto di riforma ruota intorno agli elementi lavoro e proprietà dal momento che il patto colonico è visto come “il normale moderatore dei rapporti e dei contratti agrari”(Relazione al disegno di legge n. 206 *sui contratti agrari* presentato dal ministro di Grazia e giustizia e dei culti Cocco Ortu di concerto col ministro di Agricoltura, industria e commercio Baccelli, seduta del 26 novembre 1902, in Atti parlamentari, Camera dei deputati, 2ª sess. 1902, Disegni di leggi e relazioni, p. 3). Ecco allora il

poco importa se poi in concreto questi rapporti difficilmente sono in grado di recepire le singole norme di tutela senza essere stravolti.

La riforma dei contratti agrari non verrà mai alla luce, seguendo il destino della ‘vera’, grande riforma del contratto di lavoro che tuttavia costituirà la traccia su cui concepire singole riforme riguardanti il lavoro industriale. Riforme rivolte alla regolazione del lavoro industriale, con esclusione esplicita di quello agricolo. Si entra dunque nella logica della rincorsa del lavoro agricolo verso le tutele già previste nel settore industriale, a partire dall’istituzione dei probiviri in agricoltura per giungere al dibattito sull’assicurazione obbligatoria. In materia infortunistica si passa dall’*esclusione* nella legge del 1898 e nel testo unico del 1904⁷⁵ del lavoro agricolo all’*inclusione*, persino dei mezzadri e affittuari, ai sensi del decreto luogotenenziale 1450 del 23 agosto 1917⁷⁶. L’esclusione è percepita come elemento di incompiutezza di una legislazione speciale che accantona il ‘sociale’ ancora di gran lunga più rilevante costituito dal lavoro nelle campagne che solo un pretesto politico può far ritenere meno pericoloso⁷⁷.

Le tutele lavoristiche presuppongono una rigorosa distinzione tra tempo di lavoro e tempo di riposo che non si concilia con il ciclo continuo delle campagne dove i ritmi sono scanditi dalla necessità biologica. Fondata sulla totale confusione tra vita lavorativa e vita familiare, la mezzadria costituisce un’insidia ancora maggiore. Il concetto di rischio professionale per gli infortuni appare di difficile identificazione in un’attività lavorativa che può determinare infortuni ma anche, se non soprattutto, malattie in un tempo lavorativo indefinito e indefinibile.

Le rincorse del lavoro agricolo al lavoro industriale non sono tuttavia vane, visto che sono proprio le esclusioni ripetute (più che le inclusioni tardive) a ridisegnare lo spazio giuridico del rapporto colonico. Nel momento in cui il lavoro industriale diventa davvero una forma di *locatio operarum* entra in crisi la coabitazione pacifica tra

contratto di lavoro entrare nel campo dei rapporti agrari, quale cardine esterno, quale “elemento essenziale, positivo, normale, fisiologico nell’economia agraria; e vi entra altresì con tutta la forza e il prestigio di un fattore squisitamente morale” (ivi, p. 2).

⁷⁵ La regolamentazione infortunistica di cui al testo unico 31-1-1904 n. 51 è applicabile anche a ben determinati lavori agricoli, individuati sulla base della pericolosità. Si tratta pertanto dell’individuazione calibrata di singole tipologie di lavoro pericoloso, senza alcun riconoscimento generale. Una normativa, dunque, che “tocca il settore agricolo solo marginalmente” (P. Magno, *Diritto agrario del lavoro*, Milano 1984, p. 199).

⁷⁶ “Il lavoro agricolo è un settore a rimorchio, al quale viene sostanzialmente estesa la disciplina previdenziale ed assistenziale propria degli altri settori. Senonché, l’analisi storica consente anche di rilevare che, quando l’ordinamento finalmente prende atto del diritto dei lavoratori agricoli alla stessa rete protettiva dei lavoratori subordinati appartenenti alle altre categorie economiche, si verifica un ribaltamento di posizione. Da settore trainato, il lavoro agricolo diventa trainante, perché è con riferimento all’agricoltura che, per la prima volta, assume rilievo, ai fini della sicurezza sociale, il lavoro autonomo” (A. Germanò, *Agricoltura e diritto del lavoro*, in E. Casadei-A. Germanò-E. Rook Basile (curr.), *Gli attuali confini del diritto agrario. Atti del convegno “Enrico Bassanelli”*, Firenze, 28-30 aprile 1994, Milano 1996, pp. 261-262).

⁷⁷ Già nel 1901 Angiolo Cabrini osservava come la storica obiezione circa la mancata pericolosità del lavoro agricolo non reggeva sul piano dello sviluppo tecnico raggiunto dalle attività considerate agricole. Da una statistica della Divisione dell’Industria e commercio emergeva il dato di 10324 caldaie applicate all’agricoltura a fronte di 11.401 applicate all’industria (A. Cabrini, *Leggi sociali e lotta di classe*, Roma 1901, pp. 114-115).

lavoro agricolo di tipo associativo e lavoro industriale sotto il cielo della locazione. Se prima il lavoro extra-agricolo era regolato nell'ottica del puro scambio retribuzione-prestazione ex art. 1570 c.c., in cui il richiamo alla *locatio operarum* era più teorico che effettivo, nell'esatto momento in cui quella forma locatizia viene fatta coincidere con il lavoro subordinato, la distinzione tra mezzadro e operaio implica il recupero della dimensione societaria⁷⁸ che passa necessariamente attraverso la valorizzazione della funzione del lavoro familiare, riscoprendo l'essenza fenomenica trascurata dai codici della proprietà e mortificata dalla modernità industriale.

4. La mezzadria come lavoro familiare

Il lavoro familiare è sempre stato un elemento caratterizzante la mezzadria⁷⁹. L'intreccio famiglia-lavoro tuttavia è una connotazione del lavoro di antico regime in cui esiste una precisa correlazione tra l'appartenenza familiare e il concreto svolgimento di arti e mestieri. La dinamica familistica del lavoro contadino con tutte le sue peculiarità non è fundamentalmente dissimile dalla matrice familiare dell'artigianato e del commercio.

Tuttavia quando il lavoro urbano si individualizza nel corso dell'Ottocento, secondo i riti e i ritmi introdotti dall'industria, si evidenzia una disgregazione del tessuto familiare con la formazione di famiglie proletarie, per lo più di origine contadina, sempre più ristrette e fondate sulla distanza tra casa e bottega⁸⁰. Il lavoro in fabbrica, fondato sulla rigida separazione tra tempo di lavoro e tempo di riposo, ridefinisce e contestualizza un lavoro contadino come quello svolto nel contesto mezzadrile in cui casa e bottega coincidono e la famiglia diventa *personale aziendale*.

Questo elemento tuttavia assume – ancora una volta – connotati inediti, nell'esatto momento storico in cui il lavoro familiare costituisce un aspetto qualificante della politica occupazionale concepita dal fascismo. La riscoperta della mezzadria da parte del regime va, infatti, vista come un aspetto del programma che tende all'esclusione delle donne dal mondo del lavoro e alla lotta contro l'urbanesimo. Il lavoro femminile nell'industria è percepito come turbativa del mercato del lavoro maschile. L'afflusso di masse verso l'industria è vanamente contrastato attraverso il progetto ruralista che mira a ripopolare le campagne. La mezzadria appare l'equo compromesso per dare una risposta alla domanda di terra avanzata dai contadini senza sconvolgere gli assetti della proprietà, rassicurando gli interessi agrari minacciati dal bolscevismo.

La mezzadria diventa così la quadratura del cerchio, l'istituto che consente un

⁷⁸ Per Barassi nella colonia prevale il lavoro “la parola *colonus* (da colere) manifesta già nel colono un “coltivatore”, un “operaio dei campi”, ma non è configurabile una *locatio operarum*: “a ciò si oppone la natura della mercede. Qui non vi è un corrispettivo [...] qui abbiamo l'associazione del lavoratore ai profitti dell'impresa” (L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano 1901, p. 209).

⁷⁹ “Uno dei più caratteristici aspetti dell'agricoltura italiana, fin dai suoi primordi, è quello della coltivazione a base familiare”, nell'ambito di una “organizzazione familiare che s'incentra nel capo di famiglia rendendo partecipi tutti i membri di essa alla coltivazione del fondo, in un regime comunitario di bene, di tetto, di mensa, in un consorzio unico di affetti e di interessi” (F. Maroi, *Lezioni di diritto agrario*, Roma 1953, p. 98).

⁸⁰ Si vedano le considerazioni di V.E. Orlando, *Attuali aspetti della lotta contro la delinquenza dei minorenni in Italia* (discorso pronunciato a Milano il 6 febbraio 1910), poi in Id., *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, Milano 1940, pp. 326 ss.

massiccio utilizzo del lavoro femminile⁸¹, finalizzato alla produzione agraria. Un lavoro giuridicamente invisibile, che consente di creare un incastro perfetto tra famiglia e lavoro, negando l'accesso delle donne al mondo produttivo, senza rinunciare alla manodopera femminile.

Ma la storia dell'agricoltura dimostra come un istituto giuridico non possa essere imposto dall'alto⁸². La Carta della mezzadria del 1933⁸³ esprime la contraddizione di sempre, enfatizzandola, più che offrire una risposta nuova. Da un lato, evidenzia il carattere associativo del contratto, dall'altro riporta sulla superficie formale la gerarchia⁸⁴. La mezzadria viene insomma imposta, più che riproposta, come "restaurazione contrattuale"⁸⁵ che raramente appare calibrata sulle aspirazioni di proprietari e mezzadri (vecchi e nuovi) e di mezzadrie (vecchie e nuove). L'effetto della Carta su forme consolidate di governo mezzadrile non può non risultare deludente rispetto alle lotte condotte dal popolo della mezzadria nei primi anni del Novecento per i diritti attinenti alla personalità e poco rassicurante per i padroni nelle sue potenzialità⁸⁶. Il carattere associativo del rapporto può tuttavia costituire una conquista per gli ex braccianti che accedono alla proprietà passando da questa porta di servizio. La mezzadria costituisce un modello di intervento nelle aree bonificate, nelle terre inventate dal regime, in cui la retorica sul lavoro familiare può avere il massimo sfogo. Accanto alla mezzadria 'reale' si sviluppa, infatti, una retorica mezzadrile, che ben si adatta alle zone in cui la mezzadria vi è da sempre, ma anche a quelle in cui non vi sarà mai.

Il fascismo normalizza e consolida la mezzadria nella sua versione storicamente compiuta, quella toscana⁸⁷, dando una dimensione contrattuale alla direzione

⁸¹ "L'immagine cristallina della donna dei campi – madre prolifica ed efficiente massaia – è dunque funzionale alla promozione di quel ruralismo con il quale il governo fascista tenta di dare dignità a una politica agraria che nel complesso si presenta ambigua e contraddittoria" (S. Salvatici, *Contadine dell'Italia fascista: presenze, ruoli, immagini*, Torino 1999, p. 14).

⁸² Come ricorda M. Ascheri, *La mezzadria*, cit., p. 49, la maggiore critica 'interna' è quella del Sottosegretario Serpieri che vedeva la soluzione nell'accesso alla proprietà da parte dei contadini.

⁸³ Il Testo delle *Norme generali per la disciplina del contratto di mezzadria*, elaborato dalle Confederazioni fasciste dell'agricoltura e degli agricoltori, rivisto da una commissione di giuristi nominata dal Ministero delle Corporazioni, viene approvato prima dalla Sezione agricoltura del Consiglio Nazionale delle Corporazioni nella seduta del 13 maggio 1933, e poi definitivamente confermato dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni nella seduta del 14 novembre 1933. In virtù dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale delle corporazioni, le cui norme "appartengono indubbiamente a quella categoria di regolamenti emessi per autorizzazione di legge", si tende a riconoscere alla Carta il valore di legge "in senso materiale". Cfr. A. De Feo, *Natura giuridica della "Carta della mezzadria"*, in "Rivista di diritto agrario", XIV (1935), pp. 85-113. D. Preti, *La "Carta della mezzadria" tra politica agraria e organizzazione dello stato corporativo*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*. Atti del Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, II, *Dall'età moderna all'età contemporanea*, Firenze 1981, pp. 257-284.

⁸⁴ La Carta "sanciva la natura associativa del contratto, ma nella sostanza lo riconduceva sotto il pieno controllo padronale" (R. Pazzagli, *Agricoltura e fine della mezzadria*, in S. Neri Serneri-L. Rocchi (curr.), *Società locale e sviluppo locale. Grosseto e il suo territorio*, Roma 2003, p. 87).

⁸⁵ G. Giorgetti, *Contadini e proprietari* cit., p. 433.

⁸⁶ "I padroni avvertirono il rischio che il contratto collettivo estendesse ai mezzadri le norme sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale ecc. che ogni contratto collettivo di lavoro doveva possedere" (M. Ascheri, *La mezzadria*, cit., p. 49).

⁸⁷ Cfr. P. Corner, *Contadini e industrializzazione. Società rurale e impresa in Italia dal 1840 al 1940*, Roma-

padronale⁸⁸ e alla fine un significato politico al rapporto pienamente inserito nell'ideologia ufficiale. Il mezzadro non è più semplicemente il mezzadro *tout court*, mansueto suddito di campagna, ma è il mezzadro fascista capo della famiglia idealtipica, quella colonica. Tutti i legami all'interno della famiglia e nel rapporto tra questa e il padrone perdono la dimensione di sempre e per sempre: la soggezione psico-culturale lascia il posto a vincoli fondati su una contrattualizzazione dei rapporti economici orientata dallo Stato⁸⁹, nella direzione del bene supremo costituito dalla produzione nazionale⁹⁰.

La mezzadria storica come sistema sociale autoreferenziale scompare per lasciare il posto a una mezzadria iper-giuridicizzata. Negli anni Trenta esistono almeno tre mezzadrie: quella del Codice vigente intesa come specie di affitto, quella della Carta della mezzadria e quella che la legge del 3 aprile 1933 concepisce come un sottoprodotto del sistema corporativo, ingenerando confusione alla ricerca di un equilibrio precario⁹¹. La mezzadria è configurata nello schema associativo per non scioglierla nel lavoro all'interno del contenitore della locazione, ma d'altra parte serve anche assimilarla al lavoro in modo tale da ricondurla nell'ordine corporativo che sovrintende la produzione nazionale⁹².

5. La mezzadria come famiglia colonica

La mezzadria ha rappresentato anche una forma tipica della famiglia contadina⁹³. L'intreccio famiglia-lavoro identifica un modello familiare e cetuale con logiche proprie e autoreferenziali. È esistita insomma una vera e propria famiglia mezzadrile scandita da cerimoniali interni e rituali professionali. Tale intreccio individua nella

Bari 1993, p. 166.

⁸⁸ Sul dibattito politico-sindacale cfr. C. Severini, *La mezzadria nel Regime Fascista. Discussioni sindacali e della Camera dei deputati con Prefazione dell'On. Luigi Razza*, Livorno 1930.

⁸⁹ La legge 3 aprile 1933 n. 437 estende anche ai rapporti associativi la disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

⁹⁰ “Vogliamo ancora difendere con tutte le nostre forze l'istituto della proprietà, e non come credono gli ingenui o gli uomini in malafede per proteggere il padrone, ma per l'interesse supremo della produzione: della produzione che sta al disopra degli interessi dei singoli e delle categorie; della produzione che aborra i monopoli e gli artificiosi collettivismi e cooperativismi” (*La politica agraria del governo. Discorso pronunciato da S. E. Corgini alla R. accademia dei Georgofili il 14 gennaio 1923*, in “Rivista di diritto agrario”, II (1923), p. 5).

⁹¹ “Il rapporto di mezzadria, pure avendo in comune coi rapporti giuridici la disciplina giuridica, resta naturalmente da questi distinto, avendo una struttura assolutamente autonoma e differente” (A. Colucci, *Se i coloni, nella mezzadria, si rifiutano di prestare il lavoro siano responsabili del diritto di sciopero*, in “Rivista penale”, LXIII-VIII (1937), 1-2, p. 5).

⁹² “Noi riteniamo che in tale settore, più che rilevante il rapporto di lavoro, sia il rapporto produttivo, giacché soltanto la difesa di questi, sia nei confronti dei soggetti di rapporti di lavoro, sia nei confronti di soci mezzadri, sia nei confronti di affittuari conduttori, attua la difesa dell'economia pubblica” (*ibid.*).

⁹³ “La famiglia è il soggetto sociale sul quale la mezzadria si è retta per secoli. Si cominci, perciò, tornando a ripercorrere con la memoria i racconti – che alcuni di noi hanno il privilegio di aver ascoltato direttamente – sul ruolo che le donne, gli uomini, compreso lo zio *pinzo* (celibe), e i ragazzi ricoprivano nella grande famiglia mezzadrile dell'Otto e Novecento” (G. Piccinni, *Mezzadria*, cit., p. 924).

famiglia colonica il soggetto contrattuale collettivo. Proprio la presenza di questo soggetto è stata da sempre utilizzata per smentire il crudo schema dell'affitto e soprattutto (poi) per delineare attraverso il podere, che presuppone una famiglia, il concetto di azienda.

Lo schermo giuridico vede una famiglia colonica allargata, quanto basta, funzionale al progetto produttivo. Vi possono essere apparati plurifamiliari coordinati da un "capoccia"⁹⁴ e singoli nuclei familiari⁹⁵.

Nel rapporto con il mondo esterno, il contratto è concluso dal capofamiglia che è, in buona sostanza, l'unico contraente di parte contadina⁹⁶ o comunque un "mandatario speciale" rispetto ai terzi⁹⁷. La famiglia è il soggetto contraente e, al tempo stesso, l'oggetto dell'obbligazione lavorativa, considerato che la capacità lavorativa del capofamiglia è misurata sulla composizione del nucleo familiare. Si giustificano così le clausole in cui il mezzadro si obbliga a comunicare ogni variazione del nucleo familiare e quelle che attribuiscono al padrone un vero e proprio potere autorizzatorio rispetto al matrimonio⁹⁸.

Queste clausole compaiono ancora (e sono difese⁹⁹) nei primi del Novecento, mentre fuori nella civiltà urbana si discute sull'introduzione del divorzio. Un istituto questo inconcepibile nell'universo mezzadrile che si fonda proprio sulla stabilità della famiglia. In questa prospettiva la mezzadria appare come la forma sociale dell'arretratezza, considerando che la componente femminile della famiglia compare soltanto come (interna) unità produttiva, dietro le quinte della rappresentazione

⁹⁴ "Nel contratto la famiglia colonica interviene a mezzo di rappresentante, chiamato pure toscanamente *capoccia*, che generalmente è anche il capo naturale della famiglia e che viene scelto dal proprietario, di regola d'accordo colla famiglia medesima" (M.A. Martini, *La mezzadria*, cit., pp. 6-7).

⁹⁵ "Quando si parla di famiglia colonica nella mezzadria toscana non s'intende solo la famiglia *sanguinis iure*, ma tutti coloro che, raccolti nella stessa casa colonica, contribuiscono alla coltivazione delle terre e a l'andamento dell'azienda poderale" (G. Barchielli, *La divisione nella famiglia colonica toscana*, in "Rivista di diritto agrario", VI (1927), 1, p. 341). Sulla famiglia colonica si veda anche E. Bassanelli, *Una osservazione sulla natura giuridica della famiglia colonica*, in "Rivista di diritto agrario", XIII (1934), 1, pp. 396-402.

⁹⁶ "Nel contratto di colonia contraente è il solo colono che ha concluso il contratto e non la famiglia colonica" (Pret. Pesaro, 7-12-27, Cola c. Baldelli, in "Rivista di diritto agrario", VII (1928), 2, pp. 98-102. Cicu si limita ad annotare che "la decisione poteva più sicuramente e giustamente fondarsi sulla rappresentanza che al capoccia deve riconoscersi della famiglia colonica" (ivi, p. 98).

⁹⁷ M.A. Martini, *La mezzadria*, cit., p. 7.

⁹⁸ Ad esempio, il contratto di mezzadria per la Fattoria di Sovigliana (Empoli) nel 1906 prevede che il "colono non può senza il consenso del proprietario o agente [...] permettere ai membri della famiglia colonica di allontanarsi dal podere, sia temporaneamente, sia definitivamente". Inoltre, "il contadino, prima di fissare il matrimonio, dovrà preavvisare il proprietario, cui dovrà anche denunciare le nascite e le morti dei componenti la famiglia". Il contratto è pubblicato in appendice a G. Mori, *La mezzadria in Toscana*, cit., p. 508. In maniera ben più stringente, il contratto mezzadrile vigente nella provincia senese del 1891 dopo l'indicazione del colono e di tutti i componenti della famiglia, prevede all'art. 1 "che il conduttore non possa volontariamente rimuovere od allontanare dalla sua famiglia alcuno dei sopra nominati individui né accresciuti per via di matrimonio, o in qualunque altra maniera, senza l'esplicito consenso del locatore" (ivi, p. 502).

⁹⁹ Il Conte Bastogi difende sia il potere sui familiari da parte del capoccia, sia il controllo sull'esercizio di questo potere da parte del padrone. Le esigenze dei singoli vengono sempre dopo del bene primario costituito dal funzionamento dell'officina agricola. Cfr. G.A. Bastogi, *Una scritta colonica*, Firenze 1903, pp. 81 ss.

giuridica. La mezzadria appare sempre più arretrata perché interpretata da mezzadri che inseguono il progresso materiale e l'elevazione civile e morale¹⁰⁰, consapevoli della necessità storica di integrarsi nel circuito della cittadinanza del lavoro, portando nella società borghese valori morali di solidarietà familiare, antichi e allo stesso tempo inediti, finalmente espressi fuori dalle mura della casa colonica.

Infatti, osservata al suo interno, la famiglia mezzadrile garantisce un ruolo attivo alla donna inimmaginabile nel contesto cittadino. Un discorso in termini di parità di diritti sarebbe mal posto, considerando che comunque il mezzadro vede rafforzata nel contratto di mezzadria la supremazia formale che il Codice accorda a ogni marito, ma il suo effettivo potere di indirizzo familiare risulta non illimitato come quello di un normale marito: le scelte familiari e personali sono anche scelte contrattuali¹⁰¹ su cui possono interferire le famiglie d'origine, l'aggregato familiare formato intorno allo schema lavorativo, e persino il padrone¹⁰². All'interno, soltanto all'interno della casa colonica, la moglie è a tutti gli effetti una lavoratrice attiva coinvolta in un processo produttivo, una socia d'industria¹⁰³. La subalternità esterna della famiglia si traduce in una tendenziale parità gestionale a livello familiare. Nell'ipotesi di aggregato plurifamiliare, la *leadership* del "capoccia" appiattisce la supremazia coniugale del marito, un po' come poteva accadere nei grandi aggregati familiari di antico regime.

6. La mezzadria (finalmente) come schema associativo connesso allo svolgimento dell'impresa agricola

Questa concezione della famiglia contadina, completamente ignorata nei codici liberali, viene recuperata nel Codice civile del 1942. Non è un'operazione nostalgica, perché attraverso il concetto di famiglia colonica si individua lo spazio giuridico per affermare la specificità dell'impresa agricola rispetto all'impresa in cui vi è un capo che è anche un datore di lavoro subordinato. Nell'eterna partita tra società e affitto, tra Bartolo e Pothier, la svolta avviene con l'irrompere del contratto di lavoro. Nel periodo liberale la forza attrattiva di questo contratto, confinato nella legislazione sociale, non era in grado ancora di assorbire il rapporto mezzadrile. Con la costruzione dell'ordinamento corporativo, invece, quella forza si manifesta in tutte le sue potenzialità concettuali¹⁰⁴. Il destino della mezzadria sembrerebbe segnato in chiave lavorista¹⁰⁵.

¹⁰⁰ Nelle *Modificazioni al Patto Colonico concordato dinanzi al Comitato Arbitrale Provinciale di Siena*, in vigore dal 1° novembre 1919, libertà di matrimonio e di pensiero compaiono al primo punto del primo articolo: "Art.1.- a) Libertà di matrimonio, di pensiero e di associazione dei componenti la famiglia colonica".

¹⁰¹ "Nei rapporti col proprietario egli obbliga verso di lui validamente agli effetti contrattuali tutti i singoli membri della famiglia" (M.A. Martini, *La mezzadria*, cit., p. 7).

¹⁰² "Nella scritta colonica" dei Conti Bastogi, il controllo sulla famiglia colonica passa attraverso la dialettica padrone-capoccia. "Art. 3: Il Capoccia non potrà di suo arbitrio mandar via dalla casa qualunque individuo della famiglia colonica, né aggiungervi altra persona, né permettere matrimoni senza l'esplicito consenso dei proprietari o di chi per esso". Cfr. G.A. Bastogi, *Una Scritta*, cit., p. 81.

¹⁰³ "Ai rapporti tra il capoccia e i membri della famiglia "si applicano in genere le norme di una società civile d'industria" (M.A. Martini, *La mezzadria*, cit., p. 7).

¹⁰⁴ Cfr. P. Corso, *La mezzadria nella disciplina delle norme corporative*, Milano 1935, pp. 54-55.

¹⁰⁵ Tuttavia la Cassazione con sentenza del 14-7-30 contrasta questo comune sentire affermando il

L'alternativa in chiave tecnica e ideologica non può essere l'affitto che richiama la locazione e quindi il contratto di lavoro, ma l'associazione che ben può incastrarsi con le politiche del regime. In questo contesto gioca un rilievo fondamentale il dibattito sull'autonomia del diritto agrario.

Per non cadere dalla padella dell'affitto di stampo napoleonico alla brace del lavoro subordinato, Ageo Arcangeli, nella nota prolusione romana del 1930, individua il profilo della mezzadria "nell'esistenza di un'azienda comune che insieme viene gestita"¹⁰⁶. Il discorso giuridico sull'autonomia del diritto agrario è al tempo stesso problema e soluzione rispetto all'attrazione della mezzadria nel diritto del lavoro per via corporativa. Una più o meno ampia prospettiva disciplinare presuppone comunque un salto in avanti rispetto al rapporto uomo-terra, nella direzione della produzione e quindi dell'impresa agricola. A questo punto, la mezzadria non è più una semplice retribuzione del lavoro nella forma della ripartizione degli utili, o viceversa, assumendo invece il carattere di modulo organizzativo dell'impresa agricola che ricomprende il lavoro individuale svolto nel contesto familiare. La Carta della mezzadria chiude il discorso, con l'affermazione della centralità della famiglia colonica.

L'ultima mezzadria, quella del codice vigente, è la migliore delle mezzadrie possibili, mantenendo l'ossatura storica dell'istituto. L'immutata identità fenomenica è inserita in un mosaico normativo del tutto inedito. Per la prima volta, infatti, la mezzadria non è un modo di gestione della proprietà, nella netta evoluzione in organizzazione familiare al servizio dell'impresa agricola. Il vincolo giuridico, più che determinare la dinamica familiare-produttiva, è una conseguenza di quella dinamica. La mezzadria diventa così un sistema derivato che dipende dall'impresa e dalla famiglia. La sopravvivenza della mezzadria è collegata alla permanenza della famiglia colonica e alla convenienza per l'impresa agricola nel conservarla come modello organizzativo.

L'art. 2141 prevede che il mezzadro si associa *in proprio e quale capo di una famiglia colonica*. L'articolo 2142 è una sorte di crocevia tra passato e futuro. Stabilisce, infatti, come ai vecchi tempi, che la composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente. La novità è rappresentata da una correzione che esprime il segno di un tempo sociale nuovo: salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli naturali¹⁰⁷.

Dopo innumerevoli secoli in bilico tra società e affitto, l'emersione della famiglia colonica nel Codice del 1942 è il segno evidente di una disciplina costruita intorno allo schema associativo di chiaro stampo societario. La mezzadria si avvicina alla propria morte diventando giuridicamente sino in fondo ciò che aveva voluto essere da sempre: una società, visto che la qualifica di imprenditore spetta al proprietario e al coltivatore¹⁰⁸. Muore non per le malattie croniche accumulate nel corso dei secoli, ma

carattere societario del rapporto.

¹⁰⁶ A. Arcangeli, *Natura giuridica e problemi sindacali della mezzadria (1930)*, poi in *Scritti di diritto commerciale ed agrario*, III, Padova 1936, p. 393. Sull'importanza di questa impostazione cfr. N. Irti, *Mezzadria*, cit., p. 145.

¹⁰⁷ Sulla matrice "gerarchica" del concetto di famiglia colonica indicato all'art. 2241 c.c., si veda C.A. Graziani, *Impresa familiare e mezzadria: è finita l'onnipotenza del capofamiglia?*, in "Nuovo diritto agrario", IX (1982), p. 221.

¹⁰⁸ Cfr. N. Irti, *Mezzadria*, cit., p. 146-147 che richiama anche T. Ascarelli, *Lezioni di diritto commerciale, Introduzione*, II ed., Milano 1955, p. 121.

per la guarigione definitiva, quando sparisce quella subalternità sociale che per secoli aveva caratterizzato il rapporto. Un rapporto che pure si era sviluppato come precaria evoluzione rispetto a una condizione in tutti i sensi servile, superata nella forma della contrattualità¹⁰⁹, ma non – sino in fondo – nella sostanza relazionale. La tendenziale eguaglianza dei contraenti immersa nel nuovo contesto democratico devitalizza l'essenza economico-morale di un rapporto fondato su un'intrinseca diseguaglianza capace di costituire la trama stessa della collaborazione.

7. La fine della mezzadria come fine della civiltà giuridica contadina

Il tramonto della mezzadria avviene per cause esterne che non sono economiche né tantomeno giuridiche. I mezzadri e soprattutto i braccianti fuggono quando sono in grado di fuggire, quando dalla rappresentazione quotidiana dei bisogni passano alla fase della narrazione dei sogni di riscatto sociale, quando si sentono – per la prima volta – più cittadini in senso giuridico che non contadini in senso professionale. Con il secondo dopoguerra salta un'identità millenaria¹¹⁰. Non vi sono più miglioramenti legislativi e contrattuali in grado di trattenere i contadini in partenza¹¹¹. Ormai non si tratta più di migliorare i rapporti agrari, visto che falliscono persino le politiche tese a favorire l'accesso alla piccola proprietà da parte dei mezzadri¹¹².

Muore tuttavia di vecchiaia dopo aver esaurito il suo senso storico in entrambe le prospettive: da un lato, la garanzia di una dignità sociale e civile al contadino superiore a quella dell'isolato bracciante, dall'altro, una razionale gestione, a basso rischio, della redditività del fondo. Dalla caduta del fascismo al 1964, l'anno della legge anti-mezzadria, si verifica una prima fase di ribellione robusta dei mezzadri sempre più ideologizzati¹¹³, dopo un ventennio di mezzadria ideologizzata, e una seconda caratterizzata dal distacco del padronato che si allontana dall'agricoltura o cerca di trasformarla in impresa capitalistica¹¹⁴. Quando la mezzadria ha fatto davvero il suo mestiere è più facile che sopraggiunga la crisi provocata dal mezzadro comunista¹¹⁵ o dal padrone aspirante capitalista.

¹⁰⁹ Tra il XIII e l'inizio del secolo successivo “parallelamente al moto di liberazione dei contadini da servitù, si diffonde in Toscana la mezzadria, come rapporto decisamente contrattuale, cioè incontro di volontà tra persone giuridicamente libere, e coi caratteristici elementi giunti poi attraverso i secoli sino a noi” (A. Serpieri, *Presentazione* a I. Imberciadori, *Mezzadria*, cit., p. 11).

¹¹⁰ La seconda guerra mondiale segna la “frattura storica” (G. Becattini, *Riflessioni sullo sviluppo socio-economico della Toscana*, in G. Mori (cur.), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi: La Toscana*, Torino 1986, pp. 905-909), quella stessa frattura che per l'alta Lombardia era stata rappresentata dalla prima guerra mondiale. Cfr. P. Corner, *Contadini*, cit., p. 167.

¹¹¹ Si veda E. Bianchi, *Il tramonto della mezzadria toscana e i suoi riflessi geografici*, Prefazione di Luciano Segre, Milano 1983, p. 31.

¹¹² Cfr. L. Rombai, *La crisi della mezzadria e l'abbandono delle campagne*, in S. Neri Serneri (cur.), *Storia del territorio e storia dell'ambiente. La Toscana contemporanea*, Milano 2002, p. 294.

¹¹³ Sul versante senese, si veda A. Orlandini, *Padrone arrivedello a battitura. Lotte mezzadri nel senese nel secondo dopoguerra*, Milano 1976.

¹¹⁴ Cfr. R. Cianferoni-Z. Ciuffoletti-P. Clemente, *Crisi della mezzadria e lotte contadine*, in P.L. Ballini-L. Lotti-M.G. Rossi (curr.), *La Toscana del secondo dopoguerra*, Milano 1991, pp. 198-199.

¹¹⁵ Per un esempio sul versante della diaristica, V. Di Piazza-Q. Semboloni, *Quando cominciai a capì un po' il mondo... Biografia di un mezzadro toscano dirigente comunista*, Firenze 1999.

La fine della mezzadria significa sul piano giuridico molto di più della singola legge che ne segna l'avvio. L'intera storia sociale della Toscana è segnata da questo *choc* culturale. Con la mezzadria finisce il sistema sociale in cui era inserita. Se fuggono i mezzadri¹¹⁶, fuggono ancor di più i braccianti, che dagli anni Ottanta dell'Ottocento già si muovevano secondo le oscillazioni del mercato. La fuga dei mezzadri segna la fine dell'insediamento tipico della famiglia contadina e di tutto ciò che era correlato alla mezzadria, a cominciare dalla dimensione patriarcale della famiglia, la visione gerarchica della società e la marginalità decadente della ruralità che non riesce a diventare impresa o turismo.

La mezzadria non era soltanto una specialità giuridica regionale, avendo rappresentato il perno socio-giuridico dell'agricoltura dell'Italia centrale e un pezzo importante del diritto agrario italiano. La mezzadria costituiva l'archetipo dei rapporti agrari associativi, ciò che teneva insieme l'impresa, lavoro e famiglia.

Venuto meno questo pezzo, l'intero sistema del diritto agrario deve essere ripensato nell'ambito di una bi-polarizzazione tra impresa agricola e lavoro agricolo. Un'impresa agricola che è, sì, legata all'agricoltura, ma è pur sempre un'impresa, così come il lavoro agricolo è un lavoro speciale, ma pur sempre un lavoro subordinato. Non meno cruciale è l'aspetto sociologico di cui lo stesso diritto non può non tener conto: scompare l'identità interclassista connessa al rapporto uomo-terra che legava il padrone contadino al mezzadro contadino. Adesso nessuno si definisce più contadino: o si è imprenditori o si è operai. Nessuno vuole sentirsi più contadino, né coloro che lo sono stati né coloro che lo sono ancora.

I toni "crepuscolari" della dottrina agrarista¹¹⁷ risentono di questo vento di modernizzazione di cui la legge 756 del 1964¹¹⁸, subito denominata "anti-mezzadria"¹¹⁹, costituisce un effetto più che una causa, visto che accelera di poco una morte naturale¹²⁰ di un rapporto ormai percepito come giunto al capolinea della storia.

¹¹⁶ Sulle caratteristiche dell'"esodo" mezzadrile e più in generale sulla ruralità travolta dalla modernizzazione del dopoguerra si veda il recente contributo di R. Pazzagli-G. Bonini, *Esodo e ritorni. Il lavoro agricolo e la trasformazione del mondo rurale in Italia*, in S. Musso (cur.), *Storia del lavoro. Il Novecento 1945-2000. La ricostruzione, il miracolo economico, la globalizzazione*, Roma 2015, pp. 102-169.

¹¹⁷ Si veda C.A. Graziani, *Mezzadria*, cit., p. 9, che richiama le lezioni bettiane (E. Betti, *Lezioni di diritto civile*, cit.) definite come "melanconico esempio" di difesa della mezzadria da parte di E. Brunori, *Mezzadria in crisi*, Padova 1961, p. 5.

¹¹⁸ Il primo comma dell'art. 3 stabilisce che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria". Il comma successivo prevede la nullità dei contratti stipulati nel mancato rispetto di detta norma.

¹¹⁹ A. Putzolu, *La legge anti-mezzadria*, in "Giurisprudenza agraria italiana", XI (1964), pp. 471 ss.

¹²⁰ La legge del 1964 e i successivi interventi legislativi del 1971 e 1982, "uccidevano un contratto già morto" (R. Pazzagli, *Agricoltura*, cit., p. 81).